



STATUTO

**dell' E.N.D.A.S. LECCE Comitato Provinciale del Salento Associazione di Promozione Sociale
"E.N.D.A.S. LECCE Comitato Provinciale del Salento A.P.S."**

Articolo 1- DENOMINAZIONE E SEDE

E' Costituita, nell'ambito dell'E.N.D.A.S. - ENTE NAZIONALE DEMOCRATICO DI AZIONE SOCIALE E SPORTIVA ETS - APS" (di seguito in breve "ENDAS APS Nazionale"), secondo quanto previsto dagli articoli 36 e seg. dello Statuto ENDAS Nazionale, ai sensi del Codice civile, della Legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni (di seguito anche solo CTS), l' E.N.D.A.S. LECCE Comitato Provinciale del Salento Associazione di Promozione Sociale, (di seguito "E.N.D.A.S. LECCE Comitato Provinciale del Salento A.P.S.") ed assume la qualifica di articolazione territoriale di E.N.D.A.S. - Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e sportiva ETS-APS.

E.N.D.A.S. LECCE Comitato Provinciale del Salento A.P.S. opera attraverso gli Enti non commerciali, gli Enti del Terzo Settore, le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, le Cooperative sociali, le Pro Loco, le Imprese Sociali, le guardie ambientali e zoofile ad essa affiliati e le delegazioni a tale scopo istituite.

L'efficacia dell'inserimento nella denominazione del Comitato dell'acronimo "APS", nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "APS", "associazione di promozione sociale", sono condizionati all'iscrizione del Comitato nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Essa ha durata illimitata.

E.N.D.A.S. LECCE Comitato Provinciale del Salento A.P.S. ha sede legale in via ORSINI DEL BALZO, 21 nel comune di LECCE (LE). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ed è disposta con delibera del Comitato Provinciale, successivamente comunicata agli uffici competenti da parte del Legale rappresentante.

E.N.D.A.S. LECCE Comitato Provinciale del Salento A.P.S. potrà, inoltre, istituire sedi secondarie con delibera del Comitato Provinciale.

E.N.D.A.S. LECCE Comitato Provinciale del Salento A.P.S., si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

ARTICOLO 2 – IDENTITA' ASSOCIATIVA

In qualità di struttura territoriale di E.N.D.A.S APS, E.N.D.A.S. LECCE Comitato Provinciale del Salento A.P.S. ha tra i suoi fini istituzionali la promozione di attività ambientali, culturali, sociali, turistiche e sportive, la formazione professionale, la tutela degli Interessi dei lavoratori nonché la

socializzazione e l'integrazione delle persone anziane e dei diversamente abili, garantendo le pari opportunità allo scopo di sviluppare e consolidare, anche in collaborazione con organi e istituzioni dello Stato, il progresso civile e democratico della Repubblica e dei suoi cittadini. Nel settore sportivo, il Comitato E.N.D.A.S. Lecce APS, al pari dell'ENDAS APS Nazionale, ha per fine istituzionale l'avviamento, la promozione e l'organizzazione di attività sportive a livello dilettantistico con finalità ricreative, didattiche e formative, svolgendo le proprie funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate. In particolare, esso intende assicurare la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive e il rispetto del 'fair play', e contrasta ogni forma di illecito sportivo, l'uso di sostanze e metodi vietati, la violenza sia fisica che verbale, la commercializzazione e la corruzione.

Per il raggiungimento delle proprie finalità **E.N.D.A.S. LECCE Comitato Provinciale del Salento A.P.S.** svolge, senza scopi di lucro, attività sociali, culturali, iniziative volte alla tutela dell'ambiente, educative, assistenziali, sportive, turistiche e ricreative, di formazione professionale, di socializzazione e integrazione delle persone anziane e dei giovani diversamente abili, delle guardie ambientali e zoofile e micologiche, curando in particolare la promozione della formazione di professionalità di tutti i giovani, dei lavoratori dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado.

La titolarità dell'organizzazione e dello svolgimento delle attività sportive fa capo all'ente e in nessun caso può essere demandata ad organizzazioni diverse.

E.N.D.A.S. LECCE Comitato Provinciale del Salento A.P.S. realizza le proprie finalità istituzionali avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati e la sua attività è rivolta ai soci, relativi familiari e terzi.

E.N.D.A.S. LECCE Comitato Provinciale del Salento A.P.S. articolazione dell'ENDAS APS Nazionale, opera in piena autonomia e responsabilità giuridica e patrimoniale.

Il presente statuto provinciale si conforma, per quanto applicabile, allo statuto nazionale dell'E.N.D.A.S. APS, ai Regolamenti e ai Provvedimenti dell'ENDAS APS Nazionale. Tuttavia, alcune disposizioni specifiche sono state adattate per rispondere alle esigenze e alle peculiarità locali. In caso di conflitto tra le disposizioni del presente statuto e quelle dello statuto nazionale, prevalgono le disposizioni dello statuto nazionale, salvo diversa indicazione espressa.

E.N.D.A.S. LECCE Comitato Provinciale del Salento A.P.S. si qualifica come articolazione territoriale dell'Ente di Promozione Sportiva ENDAS APS Nazionale, giusto riconoscimento del CONI, Ente certificatore delle finalità sportive e Ente di Promozione Sportiva Paralimpica, giusto riconoscimento CIP.

E.N.D.A.S. LECCE Comitato Provinciale del Salento A.P.S. si conforma, per quanto di propria competenza, altresì alle Norme Sportive Antidoping, allo Statuto ed ai Regolamenti del CONI, del CIP e del CIO.

Articolo 3 - FINALITA' E ATTIVITA'

E.N.D.A.S. LECCE Comitato Provinciale del Salento A.P.S. persegue le seguenti finalità:

- organizza la vita associativa come esperienza comunitaria che favorisce la maturazione della personalità, la consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, il rispetto delle altre persone, l'educazione all'impegno e l'assunzione di responsabilità;
- sostiene i valori educativi dello sport e il ruolo sociale nella promozione di una cultura dei diritti, della legalità, della solidarietà, dell'integrazione, dell'inclusione e della coesione sociale;
- accoglie e promuove esperienze di volontariato;
- finalizza le proprie iniziative alla socializzazione, alla maturazione di una coscienza critica, al discernimento etico, all'esercizio delle responsabilità e all'espressione della dignità della persona umana.

E.N.D.A.S. LECCE Comitato Provinciale del Salento A.P.S. opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi le seguenti attività di Interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 e ss.m m.i i. favorendo la cura e l'adozione dei cani senza famiglia (art. 5, comma 1, lett. e) del D.Lgs n. 117/2017);
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, comma 1, lett. i) del D.Lgs n. 117/2017);
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale culturale o religioso (art. 5, comma 1, lett. k) del D.Lgs n. 117/2017);
- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, comma 1, lett. l) del D.Lgs n. 117/2017);
- Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art. 5, comma 1, lett. t) del D.Lgs n. 117/2017);
- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (art. 5, comma 1, lett. v) del D.Lgs n. 117/2017);
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e ss.mm.ii., e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e ss.mm. ii. (art. 5, comma 1, lett. w) del D.Lgs n. 117/2017).

Può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con appositi decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e

delle Finanze, tenendo conto dell'Insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. La loro individuazione è operata da parte del Comitato Provinciale.

Può svolgere le proprie attività anche mediante l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva.

Può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.7 del CTS.

E.N.D.A.S. LECCE Comitato Provinciale del Salento A.P.S. si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, dell'ENDAS nazionale quale ente di promozione sportiva dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.

Articolo 4 - PARTENARIATI E PROTOCOLLI D'INTESA

E.N.D.A.S. LECCE Comitato Provinciale del Salento A.P.S. articolazione dell'ENDAS APS Nazionale, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, può promuovere partenariati e protocolli d'intesa con Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati del proprio territorio che svolgono attività non contrastanti con quelle dell'ENDAS, nel rispetto dello Statuto ENDAS - Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e sportiva ETS - APS Nazionale e dei Regolamenti ENDAS - Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e sportiva ETS - APS Nazionale.

Articolo 5 - ATTIVITA' EDITORIALE E PERIODICO UFFICIALE

Per il conseguimento delle finalità previste dal presente Statuto, l'ENDAS LECCE A.P.S. A.S.D. può svolgere attività editoriali anche a mezzo di appositi organismi e/o società.

La comunicazione dell'Ente, comunque effettuata, a livello nazionale e territoriale, è a diretta emanazione del Presidente Nazionale che ne stabilisce le linee guida, immagine e segni distintivi per l'intero territorio nazionale.

Articolo 6 – ASSOCIATI

Possono associarsi all' **E.N.D.A.S. LECCE Comitato Provinciale del Salento A.P.S.** le Associazioni Sportive Dilettantistiche, le Società Sportive Dilettantistiche, Associazioni di Promozione Sociale, i Circoli di carattere culturale, sociale, ricreativo, d'integrazione, ambientali, di viaggio e tempo libero, le cooperative sociali, le pro loco, le imprese sociali, le fondazioni, le guardie ambientali, zoofile, micologiche, tartufigene e ittico venatorie che svolgano, senza scopo di lucro, le attività stabilite dall'art. 3 del presente Statuto, gli enti del Terzo settore ed altri enti, senza scopo di lucro, che abbiano sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea e abbiano almeno una sede operativa nel territorio di competenza dell'ENDAS Puglia APS. Gli associati conservano piena autonomia statutaria, giuridica, amministrativa e patrimoniale ma si impegnano, come condizione del rapporto di affiliazione, al rispetto dello Statuto, dello Statuto ENDAS Nazionale, dei Regolamenti, del Codice etico e dei provvedimenti adottati dall' E.n.d.a.s. - Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e sportiva ETS - APS Nazionale.

La domanda di ammissione viene presentata dai soggetti collettivi aventi sede legale nel territorio provinciale di competenza dell'ENDAS Provinciale.

Il Comitato Provinciale delega disgiuntamente propri componenti ad accogliere le domande di ammissione degli associati, le quali successivamente vengono inoltrate al Comitato Regionale, per l'invio alla Segreteria Nazionale, ai fini dell'accoglimento da parte della Giunta Esecutiva Nazionale, attraverso la piattaforma on-line predisposta dall'Ente.

L'ammissione come associato da parte della Giunta Esecutiva Nazionale dell'ENDAS APS determina automaticamente, per gli enti istanti aventi sede operativa nel territorio di competenza di **E.N.D.A.S. LECCE Comitato Provinciale del Salento A.P.S.**, il perfezionamento del vincolo associativo nel Comitato Provinciale.

Gli Organi territoriali hanno l'onere della verifica ed acquisizione dei dati degli associati e ne sono responsabili della congruità.

Esclusivamente nel settore sportivo ed in presenza di circuiti già organizzati, possono essere previste agevolazioni per le affiliazioni con accordi di livello regionale o provinciale, con forme di tesseramento differenziate; la quota e/o contributo associativo non è trasmissibile né rivalutabile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

A seguito dell'accoglimento della domanda di ammissione gli associati partecipano all'attività dell'Ente attraverso l'**E.N.D.A.S. LECCE Comitato Provinciale del Salento A.P.S.**

La validità della qualità di associato si considera efficacemente conseguita all'atto della presentazione della domanda di ammissione. Qualora il Dirigente delegato ritenga che non possa essere accolta la domanda di ammissione del socio, dovrà richiedere la convocazione del Comitato Provinciale per valutare collegialmente la richiesta. L'accettazione o l'eventuale diniego, debitamente motivato, dovranno essere comunicati all'aspirante socio a mezzo posta elettronica entro trenta giorni.

Avverso il diniego di accettazione della domanda di ammissione, l'aspirante socio può proporre ricorso entro trenta giorni al Comitato Provinciale e in subordine entro i successivi trenta giorni alla Giunta Esecutiva Nazionale ENDAS.

Le persone fisiche aderiscono all'**E.N.D.A.S. LECCE Comitato Provinciale del Salento A.P.S.** attraverso il tesseramento presentato presso una struttura di base (Circolo di Ricreazione e di Azione Sociale e/o Società o Associazione Sportiva Dilettantistica) che trasmette la domanda all'**E.N.D.A.S. LECCE Comitato Provinciale del Salento A.P.S.** ai fini del perfezionamento tramite i livelli superiori. Esse sono destinatarie delle attività sportive e assumono la qualità di:

Tesserati per ENDAS e i relativi Comitati territoriali;

Associati degli enti affiliati a ENDAS (es. associati delle ASD/SSD affiliate a ENDAS).

L' **E.N.D.A.S. LECCE Comitato Provinciale del Salento A.P.S.**, in quanto articolazione territoriale di ENDAS APS Nazionale, provvede alle verifiche necessarie ai fini del riconoscimento a fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche ad essa affiliate, previa valutazione di conformità dei relativi statuti all'art.7 del d.lgs. 36/2021 e successive modificazioni.

L'adesione all' **E.N.D.A.S. LECCE Comitato Provinciale del Salento A.P.S.** è a tempo indeterminato, fatta salva la possibilità di recesso, esclusione e decadenza per morosità, decesso.

Tutti gli associati hanno diritto di voto secondo il principio del voto singolo e nel rispetto delle modalità previste dal presente Statuto.

Le modalità e le condizioni di adesione all' **E.N.D.A.S. LECCE Comitato Provinciale del Salento A.P.S.** ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente prevista dal presente Statuto, sono disciplinate dallo Statuto ENDAS APS Nazionale e dai Regolamenti ENDAS APS Nazionale e dai deliberati degli organi statutari ENDAS APS Nazionale.

La tessera ha validità di 365 giorni dalla data di attivazione e l'affiliazione per tutte le attività ha validità di n.1 anno solare, dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno di adesione. Eventuali rettifiche sulla validità non comportano modifica Statutaria e sono disposte con delibera della Giunta Nazionale, successivamente comunicata agli Enti territoriali.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

Articolo 7 - ASSOCIATO: DIRITTI E DOVERI

Il rapporto associativo è retto dai principi di uniformità, effettività, democrazia, uguaglianza e pari opportunità.

La qualifica di associato, dà diritto:

- a partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse, nel rispetto delle condizioni previste;
- a partecipare all'elezione degli organi statutari e alla approvazione a modifica delle norme statutarie attraverso l'elezione di propri delegati alle istanze congressuali, secondo il principio di libera elezione quanto all'elettorato attivo e passivo;
- di accedere ai libri sociali, di cui all'articolo 15 del Codice del Terzo Settore, mediante richiesta da presentare al Presidente ovvero al Comitato Provinciale.

Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo nel rispetto di quanto indicato al precedente articolo 6 tutti gli associati in regola con l'affiliazione e con il versamento delle quote associative.

Possono essere delegati al Congresso Provinciale, e/o essere eletti negli organi statutari dell' **E.N.D.A.S. LECCE Comitato Provinciale del Salento A.P.S.**, solo persone fisiche maggiorenni in regola con il tesseramento.

Tutti gli associati sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, dello Statuto E.n.d.a.s. - Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e sportiva ETS - APS Nazionale e dei Regolamenti E.n.d.a.s. - Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e sportiva ETS - APS Nazionale e delle deliberazioni assunte dagli organi statutari ENDAS APS Nazionale e del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI;
- ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'ENDAS e/o derivanti dall'attività svolta.

Articolo 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di associato si perde per:

- recesso;
- decadenza per morosità deliberata dal Comitato Provinciale. Si configura la condizione di morosità in caso di mancato versamento della quota di rinnovo dell'affiliazione entro i termini annualmente previsti;
- esclusione che potrà essere deliberata dalla Giunta Esecutiva Nazionale ENDAS qualora venga constatato:

un comportamento contrastante con le norme di legge, con le finalità e i principi dell'Ente, l'inosservanza dello Statuto, dello Statuto E.n.d.a.s. - Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e sportiva ETS - APS Nazionale e dei Regolamenti E.n.d.a.s. - Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e sportiva ETS - APS Nazionale e delle deliberazioni assunte dagli organi statutari dell'E.n.d.a.s. - Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e sportiva ETS - APS Nazionale;

l'inadempimento agli obblighi derivanti dallo Statuto, dallo Statuto E.n.d.a.s. - Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e sportiva ETS - APS Nazionale, dai Regolamenti E.n.d.a.s. - Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e sportiva ETS - APS e dagli atti emanati dagli organi statutari dell'E.n.d.d.S. - Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e sportiva ETS - APS Nazionale, e/o di quelle assunte nei confronti di terzi per conto dell'ENDAS;

- scioglimento dell'ente.

Per gli associati costituiscono condizione per la perdita della qualifica di associato lo scioglimento o intervenute modifiche statutarie incompatibili con il presente Statuto e con lo Statuto dell'ENDAS APS Nazionale o con le norme di legge vigenti in materia.

La perdita della qualifica di associato ha efficacia per tutti i livelli dell'Ente e prevede l'immediata decadenza da qualunque carica associativa.

Le procedure della Sospensione e dell'esclusione da socio e le relative impugnazioni sono disciplinate dallo Statuto ENDAS APS Nazionale e dal Regolamento ENDAS APS Nazionale.

Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell' **E.N.D.A.S. LECCE Comitato Provinciale del Salento A.P.S.**

Articolo 9 - LE FUNZIONI E I COMPITI

L' **E.N.D.A.S. LECCE Comitato Provinciale del Salento A.P.S.**, articolazione di ENDAS Nazionale, è la sede della promozione e dello sviluppo delle attività e delle politiche dell'Ente, attraverso il più ampio coinvolgimento degli associati del territorio di riferimento. Concorre alla definizione e alla verifica delle scelte nazionali ENDAS. Rappresenta l'ENDAS - Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e sportiva ETS - APS Nazionale nei confronti delle sedi istituzionali e della società civile sul territorio provinciale di riferimento.

Articolo 10 - ORGANI

Sono organi dell' **E.N.D.A.S. LECCE Comitato Provinciale del Salento A.P.S.:**

- il Congresso Provinciale;
- il Comitato Provinciale;

- il Presidente Provinciale;
- il Revisore Unico Provinciale, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

L'elezione degli Organi dell' **E.N.D.A.S. LECCE Comitato Provinciale del Salento A.P.S.** non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

L' **E.N.D.A.S. LECCE Comitato Provinciale del Salento A.P.S.** ispira il proprio ordinamento interno ai principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

Le variazioni degli organi statutari dell' **E.N.D.A.S. LECCE Comitato Provinciale del Salento A.P.S.** vanno trasmesse all'E.n.d.a.s. Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e sportiva ETS - APS Nazionale secondo tempi e modalità stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento E.n.d.a.s. - Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e sportiva ETS - APS Nazionale oltreché alle Amministrazioni di competenza.

Articolo 11- IL CONGRESSO PROVINCIALE

Il Congresso Provinciale è l'organo sovrano dell' **E.N.D.A.S. LECCE Comitato Provinciale del Salento A.P.S.** rappresenta le linee programmatiche ed operative del territorio di competenza e si svolge almeno dieci giorni prima del Congresso Regionale. Il Congresso Provinciale può essere Ordinario e Straordinario è composto dai Presidenti degli enti affiliati o dai loro Delegati eletti secondo quanto previsto dal regolamento elettorale e congressuale all'uopo adottati.

Ogni associato, in regola con il versamento della quota di affiliazione, o ogni nuovo associato collettivo affiliato entro la data di convocazione del Congresso Provinciale, ha diritto al voto.

Prima della nomina della Commissione Verifica Poteri, il Congresso è indetto dal Comitato Provinciale. La comunicazione di convocazione deve essere inviata a mezzo posta elettronica, almeno venti giorni prima della data stabilita, con l'indicazione del luogo, data e ora di svolgimento, sia in prima che in seconda convocazione, nonché con la specificazione dell'ordine del giorno, oltre ad eventuali ulteriori disposizioni ed informazioni.

E' possibile l'intervento al Congresso mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Il Congresso Provinciale Ordinario:

- elegge e revoca con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti del Comitato Provinciale nonché il Revisore Unico Provinciale dei Conti, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- elegge i Delegati al Congresso Regionale;
- approva il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale, ove previsto ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

- discute ed approva l'indirizzo programmatico sullo sviluppo dell'attività sociale, sportiva, promozionale e giovanile dell'anno successivo;

Il Congresso Provinciale Straordinario:

- elegge, con votazioni separate e successive, nelle ipotesi di vacanza, previste nel presente Statuto e verificatesi prima della scadenza del mandato quadriennale, il Presidente Provinciale ed i membri del Comitato Provinciale;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, le quali non possono porsi in contrasto con le norme contenute nello Statuto nazionale;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, tenendo conto delle norme contenute nello Statuto nazionale;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Il Congresso Provinciale Ordinario è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione, è sufficiente la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto al voto. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo non inferiore a ventiquattro ore.

Il Congresso per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e il Congresso delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti validi.

Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione del Comitato e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Articolo 12 - IL COMITATO PROVINCIALE

Il Comitato Provinciale è l'organo di amministrazione ed è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 15, eletti dal Congresso Provinciale. I membri del Comitato Provinciale rimangono in carica per 4 anni e sono rieleggibili. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti affiliati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Nell'ipotesi di impedimento definitivo del Presidente, si ha la decadenza immediata del Comitato Provinciale e, il Vicepresidente, cura l'ordinaria amministrazione dell'Ente sino allo svolgimento del

Congresso Provinciale Straordinario, per il rinnovo delle cariche, da convocarsi e celebrarsi entro novanta giorni dall'evento che ha determinato l'impedimento.

In caso di dimissioni del Presidente, si avrà la decadenza immediata del medesimo e del Comitato Provinciale. Essi resteranno in carica, in regime di prorogatio, curando l'ordinaria amministrazione dell'Ente sino allo svolgimento del Congresso Provinciale Straordinario per il rinnovo delle cariche, da convocarsi e celebrarsi nel termine di cui al precedente comma.

Qualora il Presidente sia dichiaratamente impossibilitato a svolgere le funzioni di ordinaria amministrazione, questi verrà sostituito dal Vicepresidente.

In caso di dimissioni contemporanee - in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni - della metà più uno dei componenti del Comitato Provinciale, si avrà la decadenza del Comitato stesso e del Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione del Congresso Provinciale straordinario.

La decadenza del Presidente e del Comitato Provinciale non si estende al Revisore Unico Provinciale dei Conti, ove previsto ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Il Comitato Provinciale:

- nomina al suo interno un Segretario ed un Vicepresidente;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Congresso Provinciale;
- cura, promuove, organizza e disciplina l'attività sociale sul territorio provinciale di competenza secondo le linee di indirizzo fissate dal Congresso Provinciale;
- predispone il bilancio d'esercizio, da sottoporre all'approvazione del Congresso; delibera sull'eventuale rigetto delle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione amministrando i fondi nel rispetto del presente Statuto e secondo quanto previsto nello Statuto di ENDAS Nazionale e dal Regolamento Contabile Nazionale dell'ENDAS Nazionale;
- raccoglie le domande di adesione, tesseramento e affiliazione, le istruisce e inoltra al Comitato Regionale per il successivo inoltro alla segreteria dell'ENDAS Nazionale;
- cura le affiliate nel territorio della provincia, siano in regola con i loro obblighi verso l'Ente.

Il Comitato Provinciale è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente o, in caso ulteriore assenza o impedimento, dal membro più anziano.

È convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 5 giorni prima della riunione ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente Provinciale o chi ne fa le veci, e la maggioranza dei consiglieri. Assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Il voto non è delegabile.

Il Revisore Unico Provinciale dei Conti ha diritto di partecipare alle riunioni del Comitato Provinciale, pertanto, deve ricevere comunicazione della convocazione delle riunioni.

Di regola è convocato ogni qualvolta il Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha

presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti in un apposito Registro una cui copia, se richiesta, viene inviata alla Segreteria Nazionale ENDAS APS.

ARTICOLO 13 - IL PRESIDENTE PROVINCIALE

Il Presidente è eletto dal Congresso Provinciale ha il compito di presiedere il Comitato Provinciale e il Congresso Provinciale, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Comitato Provinciale, e coordina attività dell' **E.N.D.A.S. LECCE Comitato Provinciale del Salento A.P.S.** con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell' **E.N.D.A.S. LECCE Comitato Provinciale del Salento A.P.S.** di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in caso di ulteriore assenza o impedimento, dal membro più anziano. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta a chi fa le veci del Presidente convocare entro 30 giorni il Congresso Provinciale in seduta straordinaria per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Provinciale e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Comitato Provinciale per la ratifica del suo operato.

Articolo 14 - RIUNIONI IN VIDEOCONFERENZA

Su decisione del rispettivo Organo statutario è ammessa la possibilità che le riunioni si svolgano in Videoconferenza.

Le riunioni svolte con collegamenti in videoconferenza sono valide a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati esprimendo il proprio voto.

L'avviso di convocazione dovrà indicare, tra l'altro, i luoghi audio/video collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente o il Segretario.

Articolo 15 - IL REVISORE UNICO PROVINCIALE DEI CONTI

E' eletto, in via monocratica e al ricorrere dei requisiti di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, il Revisore Unico Provinciale dei Conti dal Congresso Provinciale fra persone iscritte nell'apposito registro dei revisori legali dei conti anche tra soggetti non tesserati all'ENDAS.

Si applica l'art. 2399 del Codice civile. Il Revisore Unico dei Conti vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Il Revisore Unico esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto, sia stato redatto in conformità alle relative linee guida.

Il Revisore Unico può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il Congresso Provinciale/Zonale nomina altresì il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato ad un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro o al Revisore Unico Provinciale dei Conti.

Articolo 16 - VOLONTARI E LAVORATORI

Per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuto, il Comitato Provinciale si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone

aderenti agli enti associati, ex art. 35 del CTS.

Per loro libera scelta, i volontari svolgono la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l' **E.N.D.A.S. LECCE Comitato Provinciale del Salento A.P.S.** di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato Provinciale dell' **E.N.D.A.S. LECCE Comitato Provinciale del Salento A.P.S.** Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del CTS le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, previa delibera del Comitato Provinciale che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità semplificata di rimborso.

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L' **E.N.D.A.S. LECCE Comitato Provinciale del Salento A.P.S.** può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alle disposizioni di legge vigenti.

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle

iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall' **E.N.D.A.S. LECCE Comitato Provinciale del Salento A.P.S.**

Articolo 17 - PATRIMONIO

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare il patrimonio è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed Immobili, comunque appartenenti all' **E.N.D.A.S. LECCE Comitato Provinciale del Salento A.P.S.** nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo. L' **E.N.D.A.S. LECCE Comitato Provinciale del Salento A.P.S.** ha piena autonomia patrimoniale, negoziale e finanziaria, soggettività giuridica, e risponde, per quanto di rispettiva competenza, esclusivamente delle obbligazioni direttamente contratte.

È fatto divieto all' **E.N.D.A.S. LECCE Comitato Provinciale del Salento A.P.S.** di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Si osserva l'articolo 8 del Codice del Terzo settore.

Articolo 18 - FONTI DI FINANZIAMENTO

Sono fonti di finanziamento, per quanto di competenza dell' **E.N.D.A.S. LECCE Comitato Provinciale del Salento A.P.S.:**

- i proventi del Tesseramento;
- le quote di affiliazione;
- gli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- i beni o contributi pervenuti per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo;
- i contributi pubblici;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 19 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale ha inizio l'1 (uno) di gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale, ove previsto, sono predisposti e redatti dal Comitato Provinciale e approvati dal Congresso Provinciale secondo lo schema approvato con apposito regolamento nel rispetto dell'articolo 13 e 14 del Codice del Terzo settore. Al bilancio consuntivo è allegato l'inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà dello stesso; il bilancio consuntivo deve essere corredato dalla relazione scritta dell'Organo di controllo competente secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Il bilancio consuntivo completo di tutti gli atti amministrativi e il bilancio preventivo, approvati dal comitato, deve essere trasmesso al livello Nazionale.

L' **E.N.D.A.S. LECCE Comitato Provinciale del Salento A.P.S.** ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività di Interesse generale previste dal presente Statuto.

Articolo 20 - REGOLAMENTI

L' E.N.D.A.S. LECCE Comitato Provinciale del Salento A.P.S. stabilisce con dei Regolamenti le norme attuative dello Statuto, quelle per il proprio funzionamento e per la pratica e l'organizzazione delle varie attività, nonché le loro eventuali modifiche ed integrazioni, tenuto conto per quanto applicabili anche dei Regolamenti Nazionali.

In caso di conflitto tra le disposizioni del Regolamento Provinciale e quelle del Regolamento Nazionale, prevalgono le disposizioni del Regolamento Nazionale, salvo diversa indicazione espressa.

I Regolamenti in ogni caso, per essere adottati, debbono ottenere la maggioranza dei suffragi degli aventi diritto al voto.

Tutti i componenti delle Società, delle Associazioni Sportive, dei Circoli e delle Affiliate di tutti i settori, a qualsiasi titolo facciano parte delle stesse sono obbligati a rispettare le norme dettate dall'Ordinamento sportivo, nonché quanto disposto dal Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI e dal Codice Etico adottato dall'E.N.D.A.S. Nazionale APS.

Articolo 21 - MODIFICHE STATUTARIE

Lo Statuto può essere modificato unicamente dal Congresso Provinciale Straordinario in prima convocazione con la presenza dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e il Congresso delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti validi.

Articolo 22 – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell' E.N.D.A.S. LECCE Comitato Provinciale del Salento A.P.S. può essere deliberato dal Congresso Provinciale Straordinario alla presenza della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento dell' E.N.D.A.S. LECCE Comitato Provinciale del Salento A.P.S. è nominato, previa consultazione con l'E.n.d.a.s. - Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e sportiva ETS - APS Nazionale, un liquidatore.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altro soggetto appartenente all'ENDAS dotato della qualifica di ente del Terzo settore.

Articolo 23 - INCOMPATIBILITA' E INELEGGIBILITA'

La carica di Presidente dell' E.N.D.A.S. LECCE Comitato Provinciale del Salento A.P.S. è altresì incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva in organismi sportivi riconosciuti dal CONI (FSN, DSA, EPS).

È fatto divieto a chiunque ricopra cariche elettive nazionali, regionali e provinciali/zonali nell' Ente, di ricoprire cariche dirigenziali in associazioni diverse dall'ENDAS aventi finalità ad essa analoghe o Similari.

La carica di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con qualsiasi carica nell'ambito dell'ENDAS Puglia APS e con incarichi elettivi e non presso gli organismi dirigenti del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva presso altri organismi similari all'ENDAS a tutti i livelli.

Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa.

In caso di mancata opzione, si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta successivamente.

La funzione di componente degli Organi sociali, così come l'assunzione e la gestione di incarichi, a qualunque titolo in ambito ENDAS, per lo svolgimento di attività connesse alla programmazione dell'Ente, laddove non sia espressamente pattuito e deliberato, sono svolti a titolo volontario e gratuito e non comportano la nascita di alcun vincolo professionale e/o lavorativo con l'Ente.

Sono ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con ENDAS a tutti i livelli, il CONI e ogni altro organismo riconosciuto dal CONI stesso.

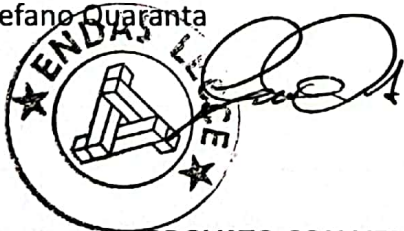
La carica di Presidente e di componente del Comitato Provinciale, non può essere ricoperta da chi ha riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.

Articolo 24 - RINVIO

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle eventuali variazioni (c.d. Codice del Terzo Settore), nonché allo Statuto ENDAS APS Nazionale ed ai Regolamenti ENDAS APS Nazionale da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti in quanto parte integrante e sostanziale del presente Statuto.

Il presidente del Congresso

Stefano Quaranta



Il segretario

Francesco Caricaro

APPROVATO CON VERBALE DEL CONGRESSO STRAORDINARIO DEL 06/12/2024